

La probità morale nel sacerdozio ministeriale (il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela")

Davide Cito

Pontificia Università della Santa Croce

SOMMARIO: 1. Introduzione / 2. Il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" / 3. Le modifiche al m.p. del 2002 e 2003

1. Introduzione

Fin dai tempi più antichi la Chiesa, nel suo sviluppo dogmatico, morale e giuridico, ha sempre avuto la viva preoccupazione di difendere la sua identità, identità che non è stata creata dagli uomini ma dalla stessa volontà fondazionale di Gesù Cristo. Tra gli elementi che definiscono ed assicurano la vita e la missione della Chiesa si riscontrano, come è a tutti noto, la Parola di Dio e i sacramenti, senza i quali non vi sarebbe Chiesa, ma tutt'al più un'istituzione benefica o una sorta di associazione di persone che si sforzano di praticare il bene, ma non il Popolo di Dio.

Ne consegue che la disciplina della Chiesa, fin da epoche antiche, è intervenuta sulla persona dei sacri ministri, con norme relative alla loro idoneità e dignità, per il fatto che sono amministratori della Parola e dei sacramenti (basti pensare alla disciplina sulle irregolarità a ricevere o ad esercitare gli ordini¹), ed anche sulla loro azione, per assicurare non solo la validità ma anche la liceità e la fruttuosità dei sacramenti, affinché fossero realmente il canale della grazia disposto da nostro Signore.

¹ Per quanto concerne la disciplina sulle irregolarità fino al CIC 17 cf. F. CAPPELLO, *De Sacramentis*, IV, Roma 1951, pp. 336-388 e bibliografia ivi citata.

Come avviene negli altri ambiti del diritto canonico, la normativa che si riferisce alla probità morale del sacerdozio ministeriale non è innanzitutto, la normativa penale, che evidentemente solo interessa nella misura in cui un'azione abusiva nell'amministrazione dei sacramenti, o più in generale di un'azione ministeriale, possa configurarsi come delittuosa. Allo stesso tempo non è men vero che una parte non piccola della normativa penale si riferisca proprio alla tutela dei beni giuridici più importanti per la vita della Chiesa, ossia la Parola di Dio e i sacramenti, che assicurano in modo fondamentale l'identità del Popolo di Dio, anche a motivo dello scandalo che provoca nella comunità dei fedeli l'amministrazione abusiva o delittuosa degli stessi.

La riforma penale sfociata nel Codice del 1983, non solo ha desiderato ridurre, per lo meno nelle intenzioni del legislatore, il numero delle fattispecie delittuose, in tal modo che fossero considerati delitti solo i comportamenti più gravi², ma ha anche voluto, in forza del principio di sussidiarietà, valorizzare la responsabilità dei Pastori, soprattutto dei Vescovi diocesani, attribuendo loro una grande potestà e discrezionalità in tutti i diversi momenti dell'intervento penale, ossia nella fase costitutiva, applicativa e remissiva delle sanzioni³. Inoltre, tutto il sistema penale vigente, e in questo, nonostante le apparenze, non si differenzia molto né dal sistema anteriore né dalla tradizione della Chiesa, si basa su quello che potrebbe chiamarsi un modello "giuridico-pastorale", vale a dire che l'intervento di tipo penale, che pure partecipa dell'indole pastorale di tutta l'azione della Chiesa, come peraltro è stato riaffermato dal Papa nel Discorso alla Rota Romana del 1990⁴, si deve attivare solo dopo che siano risultate insufficienti le altre misure, correzione fraterna, riprensione ecc., dettate dalla sollecitudine pastorale. Così viene sottolineato dal can. 1341 che costituisce uno dei pilastri dell'attuale sistema penale: "L'Ordinario provveda a promuovere il procedimento giudiziario o amministrativo per imporre o dichiarare le pene, solo quando abbia constatato che né con la correzione fraterna né con la

² Cf sul punto A. MARZOA, *De poenis in singula delicta, Introducción*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 1997², p. 461; V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2001², p. 285.

³ J. SANCHIS, *La rilevanza del principio di sussidiarietà nel sistema penale del Codice del 1983*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989) pp.132-142.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso agli ufficiali e avvocati del Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) pp. 327-331.

riprensione o altri mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale si sia ottenuto sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo".

Questo sistema, peraltro in sintonia con la funzione di governo, intesa come servizio pastorale e giuridico ai fedeli, evidentemente richiede da parte dei Pastori una diligente attività, che in primo luogo si manifesta nella scelta e nella formazione dei sacri ministri, nella conoscenza di quanto avviene nella comunità dei fedeli affidata alle loro cure e, nel caso di cui si tratta, dei ministri sacri che collaborano con loro nella missione di curare pastoralmente il Popolo di Dio⁵. Di fatto il can. 392 §2 afferma che il Vescovo: "deve vigilare affinché non si introducano abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente circa il ministero della parola, la celebrazione dei sacramenti e sacramentali, il culto di Dio e dei Santi e l'amministrazione dei beni". Abusi che sono particolarmente scandalosi quando vengono perpetrati da sacri ministri, dal momento che in luogo di edificare e di santificare il Popolo di Dio, lo disperdono e lo danneggiano.

Sebbene il legislatore, come detto poc'anzi, si è proposto di limitare il numero delle fattispecie penali a quelle veramente necessarie, e questo criterio viene anche raccolto nei cann. 1315-1318 relativi alle norme penali particolari, tutti gli abusi commessi nell'attività ministeriale dei sacerdoti possono costituire delitto, sia perché direttamente tipizzati dal Codice, sia perché inclusi in canoni, per così dire, "riempitivi", come per esempio il can. 1384: "chi, fuori dei casi di cui si tratta nei cc. 1378-1383, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o un altro sacro ministero, può essere castigato con una giusta pena", oppure il can. 1389: "chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio deve essere castigato d'accordo con la gravità dell'atto o dell'omissione, senza escludere la privazione dell'ufficio, a meno che già esista una pena stabilita da una legge o da un precetto contro detto abuso; §2 chi, per negligenza colpevole, realizza od omette illegittimamente, con danno altrui, un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di altra funzione, deve essere castigato con una giusta pena". Attraverso canoni di questo tipo possono rientrare numerose fattispecie che di per sé rimarrebbero escluse dai canoni speci-

⁵ Cf D. CITO, *Note sui provvedimenti urgenti in ambito penale*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) pp. 298-305, in cui ho cercato di illustrare brevemente i tratti di questa responsabilità dei Pastori.

ficamente dedicati a delitti direttamente perseguiti, tenuto conto del fatto che le norme penali, ai sensi del can. 18, sono soggette ad interpretazione stretta ed è peraltro anche esclusa la possibilità di un'interpretazione analogica. In questi venti anni dalla promulgazione del Codice alcuni delitti sono stati aggiunti o sono stati configurati diversamente (ad esempio la registrazione delle confessioni o la loro divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale⁶, o le Risposte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in tema di aborto o di profanazione delle specie eucaristiche⁷).

Fin qui per quanto si riferisce alla parte "sostanziale" della tutela penale dell'azione ministeriale, senza dimenticare che, secondo quanto disposto dal can. 6 §1,3.° sono abrogate "tutte le leggi penali, universali o particolari promulgate dalla Sede Apostolica, a meno che non siano recepite nel Codice".

2. Il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela"

Il motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* del 30 aprile 2001⁸ e le sue successive modifiche, argomento di questo intervento nel quale non mi prefiggo di svolgere un'analisi particolareggiata di tutto il disposto normativo⁹ ma solo di evidenziare alcuni aspetti che ritengo più salienti, sebbene nella parte sostanziale introduca un nuovo delitto (consacrazione con finalità sacrilega di una specie senza l'altra all'interno della celebrazione eucaristica o di entrambe fuori

⁶ *Decreto* "Urbis et Orbis" della Congregazione per la Dottrina della Fede, in AAS 80 (1988), 1367.

⁷ *Risposta* del 19 gennaio 1988, in AAS 80 (1988), 1818; *Risposta* del 3 luglio 1999, in "L'Osservatore Romano", 9 luglio 1999, 1.

⁸ In AAS 93 (2001) pp. 738-739. Il m.p. è apparso insieme ad una *Epistula* della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata "ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarcas quorum interest", in cui viene riprodotto sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali e processuali. La non pubblicazione integrale della nuova normativa sollevò qualche perplessità. Recentemente il m.p. e le sue successive modificazioni è stato pubblicato in: W.H WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process*, Second Edition Revised and Updates, Ottawa 2003, pp. 303-316.

⁹ Un tempestivo ed esaustivo commento del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* si può trovare in V. DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica*, 91 (2002) pp. 273-312; più brevemente D. CITO, *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *Ius Ecclesiae* 14 (2002) pp. 321-328.

dalla Messa [cf. can. 927 CIC ma non vi è un canone equivalente nel CCEO]) e modifichi una delle figure delittuose del can. 1395 §2 elevando a 18 anni l'età della vittima, si inquadra piuttosto nel momento applicativo della legge penale, ossia è una legge principalmente di carattere processuale che aggiorna le competenze e le procedure adottate in materia penale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 52 della costituzione apostolica *Pastor bonus*, laddove è previsto che la Congregazione in questione giudichi dei delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti.

Di fatto la dottrina si era posta il problema di quali fossero tali delitti, quale potesse essere il tempo della loro prescrizione dato che il can. 1362 §1,2.° stabilisce un termine ordinario di tre anni a meno che non si tratti di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, e con quale procedimento dovevano essere giudicati¹⁰.

In realtà una normativa esisteva ed era in vigore benché fosse assolutamente segreta al punto da essere proibito tassativamente qualunque commento su di essa ed anche la sua stessa esistenza, come può leggersi nel sottotitolo della *Instructio* del 1962¹¹. Le ragioni della vigenza della procedura del 1962 furono spiegate dal card. Bertone, allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, in un articolo del 2001 nei "Quaderni dello Studio Rotale": "Fino al 30 aprile 2001 si è seguita la normativa prevista dall'Istruzione *Crimen sollicitationis*, del 16 marzo 1962¹². Si deve ricordare in proposito che questa Istruzione aveva valore di legge, dal momento che c'erano state la previa approvazione e la conferma da parte del Sommo Pontefice, in qualità di Prefetto dell'allora Santo Offizio; il tenore della formula conclusiva dell'Istruzione suddetta lo provava esplicitamente con il mandato dell'osservanza ad unguem delle norme

¹⁰ Cf per tutti J. LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede*, in *Quaderni della Mendola*, 5, Milano 1997, 237-278.

¹¹ Tale sottotitolo diceva: "Servanda diligenter in Archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda". Tale *Instructio* è reperibile su internet nel sito <http://www.bishop-accountability.org> nella sezione di documentazione.

¹² SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Instructio Crimen sollicitationis*, Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios "etiam Ritus Orientalis": De modo procedendi in causis sollicitationis, 16 martii 1962, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXII; cf. anche can. 247 del CIC 1917.

in essa contenute: 'SS.mus Dominus Noster Ioannes Papa XXIII in audientia E.mo Cardinali Secretario S. Officii die 16 martii 1962 impartita, Instructionem hanc adprobare et confirmare dignatus est, mandans ad quos spectat ut eam ad unguem servent et servare faciant'.

"Questa Istruzione non è stata abrogata da nessun documento seguente, nemmeno dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Il can. 6 §1,2.° del CIC non la revocava, per il semplice motivo che non si trattava di una legge contraria e neppure in quanto legge particolare contraria, ma di una legge speciale integrativa della procedura processuale; non la revocava neppure il can. 6 §1,4.°, in quanto non si trattava di totale riordino e neppure di semplice riordino della materia precedente, perché essa non era normativizzata nel Codice del 1917; altrettanto vale per il can. 6,1.° del CCEO.

"La permanenza in vigore di tale Istruzione era confermata inoltre dal can. 1402 del CIC, che dispone: 'Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis'; questa norma è in rapporto con l'art. 19 §2 della cost. ap. Pastor bonus, che richiama gli art. 52-53 della medesima Costituzione con esplicito riferimento alla competenza giudiziale della CDF. Per l'adattamento della Istruzione alla legislazione rinnovata, venne dato il Foglio d'Udienza del Sommo Pontefice al Prefetto della CDF, Cardinale Joseph Ratzinger, in data 15 dicembre 1995; in esso si precisava il vigore della Instructio citata, con gli opportuni riferimenti, non più al Codice del 1917 abrogato dal can. 6 § i n. 1, ma al Codice di Diritto Canonico vigente"¹³.

Peraltro, dal momento che i processi dinanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede erano coperti dal cosiddetto segreto del Sant'Ufficio, di fatto non era noto né quali fossero né come si svolgessero. Questo fatto, unito al forte clima antiggiuridicista che accompagnò la riforma del Codice del 1917 e che riguardò in modo particolare il diritto penale¹⁴ e che portò alla quasi sparizione dei processi penali considerati contrari allo spirito pastorale che doveva

¹³ T. BERTONE, *La competenza e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 11 (2001) pp. 35-36.

¹⁴ Per una storia della riforma del Codice pio-benedettino cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2001², p. 38-43.

presiedere la vita della Chiesa, dà il quadro entro cui la Congregazione per la Dottrina della Fede si mosse nell'elaborazione della nuova normativa.

Va tenuto presente, del resto, che la Congregazione in questione ha la missione di promuovere e di tutelare la dottrina e i costumi in tutto l'orbe cattolico (cost. ap. *Pastor bonus*, art. 48) e che in forza della competenza conferitale dall'art. 52 della medesima costituzione doveva far fronte sia ai problemi anteriormente citati (quali fossero e delitti, la procedura, il tempo di prescrizione ecc.) e in più la nuova normativa doveva rappresentare un richiamo alla responsabilità nei confronti di delitti molto gravi e scandalosi commessi da chierici. Come scrisse il card. Bertone: "la CDF sia in ragione dei cambiamenti sociali, sia per l'incidenza di questi comportamenti illeciti nella vita della Chiesa, caratterizzata dalla vocazione universale alla santità, ha cercato di individuare i delitti più gravi riguardanti la celebrazione dei Sacramenti dell'Eucaristia e della Penitenza, e la morale; ed ha rivisto la procedura da seguire aggiornandola alla nuova legislazione generale vigente, seppure con la specificità di alcune norme speciali, che qualificano il diritto proprio della CDF¹⁵". Diritto proprio che, comprensibilmente, ha avuto come modello di riferimento ciò che è stata la Congregazione lungo la sua storia in virtù della sua strettissima vincolazione con il Sommo Pontefice che la presiedette fino alla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967.

Considerando l'aspetto sostanziale del m.p. esso ha ampliato le precedenti attribuzioni penali della Congregazione per la Dottrina della Fede nei confronti dei delitti contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti¹⁶, includendo complessivamente cinque delitti contro il sacramento dell'Eucaristia¹⁷ e tre contro il sacramento della

¹⁵ T. BERTONE, *La competenza e la prassi* cit., p.36.

¹⁶ Per quanto riguarda i delitti contro la morale la precedente *Instructio* del 1962 considerava non soltanto il delitto di sollecitazione ma anche il cosiddetto *crimen pessimum* (Titolo V, p. 23) che includeva l'omosessualità e l'abuso su minori *impubes*. La Congregazione giudicava anche del delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale.

¹⁷ Sinteticamente: 1) profanazione delle specie eucaristiche (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO); 2) tentata celebrazione eucaristica da parte di chi non è sacerdote (can. 1378 §2,1.° CIC); 3) simulazione della celebrazione eucaristica (can. 1379 CIC e can. 1443 CCEO); 4) concelebrazione eucaristica con ministri di comunità ecclesiali che non possiedono la successione apostolica (can. 1365 CIC e can. 1440 CCEO); 5) consacrazione sacrilega di una specie eucaristica senza l'altra in una celebrazione

penitenza¹⁸. Per quanto concerne i delitti contro la morale, ne viene considerato solo uno, ossia il delitto contro il sesto comandamento commesso da un chierico con un minore di 18 anni¹⁹. Per tutti i delitti le pene previste sono quelle rispettivamente stabilite nel CIC e nel CCEO; fa ovviamente eccezione il delitto di consacrazione sacrilega stabilito nel m.p. all'art. 2 §2 che non era precedentemente considerato delitto né dalla normativa penale latina né da quella orientale, la pena prevista è indeterminata obbligatoria e può arrivare alla dimissione dallo stato clericale od alla deposizione.

Per quanto riguarda le norme processuali il m.p. ha costituito un notevole passo in avanti rispetto alla normativa precedente sotto diversi aspetti. Innanzitutto, pur considerando la necessità di intervenire tempestivamente ed efficacemente in presenza di delitti particolarmente gravi e scandalosi, il m.p. stabilisce due principi diretti a garantire i diritti dell'accusato. Innanzitutto l'art. 17 che stabilisce: "delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, non nisi in processu iudiciali persequenda sunt". Se ciò sembra soltanto ribadire quanto già indicato nel can. 1342 §2 in cui si vieta l'imposizione di pene perpetue (e segnatamente della dimissione dallo stato clericale) per decreto, ossia in seguito ad una procedura amministrativa, in realtà rafforza quanto auspicato dal legislatore del CIC 1983 che assegna una netta preferenza alla procedura giudiziaria per le garanzie (soprattutto di difesa) che offre all'imputato, perché ciò viene stabilito per tutti i delicta graviora anche quando non si tratta di imporre pene perpetue e in cui, teoricamente, si potrebbe far anche ricorso alla procedura amministrativa qualora ricorresse una giusta causa ai sensi del can. 1342 §1. Questo principio, inoltre, non vige solo per la Congregazione per la Dottrina della Fede ma si estende a tutti i tribunali inferiori chiamati a giudicare questi delitti.

eucaristica o di entrambe fuori di essa (si rende penale il can. 927 CIC). Cf m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 2.

¹⁸ 1) assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento (can. 1378 §1 CIC e can. 1457 CCEO); 2) sollecitazione nella confessione al peccato contro il sesto comandamento da commettersi con il confessore (can. 1387 CIC e 1458 CCEO); 3) violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 §1 CIC e 1456 §1 CCEO). Cf m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 3.

¹⁹ Cf m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 4. Potrebbe sorprendere che l'unico delitto contro la morale incluso nel m.p. sia quello dell'abuso sui minori, ma va tenuto conto del fatto che la normativa canonica risente giustamente del contesto sociale ed ecclesiale in cui viene redatta.

In secondo luogo il m.p. innova la normativa precedente stabilendo un tempo di prescrizione per tutti i delicta graviora, tempo che viene fissato in dieci anni (art. 5 §1) a meno che non si tratti di un delitto commesso con un minore nel qual caso la prescrizione comincia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima (art. 5 §2). Il passaggio da un regime di imprescrittibilità, indicato espressamente nella *Instructio* del 1962 e considerato generalmente dagli autori vigente qualora si trattasse di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, ad un regime di prescrizione nettamente più lungo di quello ordinario ma pur sempre determinato, offre non soltanto garanzie per l'imputato ma mi pare congruente con la finalità dell'ordinamento penale ecclesiale che non consiste nella risposta ecclesiale al "peccato", che avviene con altri mezzi e in qualunque tempo, ma nella risposta al "delitto" nella sua dimensione non tanto morale quanto sociale e di scandalo nel Popolo di Dio. In questo senso il trascorrere del tempo attenua le esigenze di ristabilimento dell'ordine sociale violato con il delitto oltre al fatto che rende sempre più difficoltosa la possibilità di prova della condotta delittuosa ed anche la possibilità di difendersi da accuse promosse a molti anni di distanza dall'eventuale delitto commesso.

Un ulteriore elemento positivo del m.p. *Sacramentorum sanctitatis* tutela consiste nel fatto che l'art. 26 rimandi ai rispettivi canoni del CIC e del CCEO per quanto concerne lo svolgimento del processo, dall'indagine previa fino alla esecuzione della sentenza, fatte salve alcune peculiarità che paiono in sintonia sia con le caratteristiche dei delicta graviora²⁰ che con la condizione clericale dell'accusato, giacché i delitti recensiti nel m.p. riguardano soltanto fedeli ordinati. Di conseguenza gli artt. 8-12 stabiliscono la necessità che siano sacerdoti

²⁰ Ad esempio l'art. 20 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* considerando la delicatezza del processo concernente un delitto contro il sacramento della confessione, in particolar modo il delitto di sollecitazione, raccomanda speciali cautele dirette non solo ad evitare il pericolo di una violazione del sigillo (§3) ma anche l'autentica credibilità dei denunciante (§2), dal momento che in un caso del genere le possibilità di difesa dell'accusato sono ridotte proprio in forza dell'obbligo del sigillo. In questo senso si può comprendere anche il disposto del §1 che stabilisce che nei delitti contro questo sacramento, e solo in questi, il nome dei denunciante resti segreto all'imputato e al suo patrono a meno che lo stesso denunciante espressamente consenta la sua manifestazione. Viene attenuata peraltro la disciplina dell'*Instructio* del 1962 che disponeva senza eccezione la segretezza del nome del denunciante.

tutti coloro che in vario modo prendano parte al processo, sia presso la Congregazione che presso i Tribunali locali.

Un altro elemento positivo va ravvisato negli artt. 13 e 14 che riescono a coniugare bene sia la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede che la responsabilità dell'Ordinario dell'accusato. Infatti, se non vi siano particolari ragioni, all'Ordinario spetta sia l'indagine previa che il processo di primo grado, una volta informata la Congregazione cui spetta la competenza assoluta nel procedimento di secondo grado, anche se in via eccezionale può avocare a sé la causa e dirimerla in entrambi i gradi di giudizio. Infine l'art. 23 stabilisce le condizioni per il giudicato che si produce o in seguito alla sentenza di seconda istanza, o alla mancata proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado da effettuarsi entro un mese, o alla perenzione o rinuncia dell'istanza in grado di appello.

Per concludere questo sommario esame del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* si può senz'altro condividere il giudizio espresso dal card. Bertone: "In conclusione, mentre per il giudizio circa i delitti contro la fede si è proceduto con una certa rapidità a elaborare una precisa normativa, d'altronde già sperimentata precedentemente nel 1971, per i delitti più gravi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti si è avanzato con particolare cautela; si è voluto in questo ambito fare una legislazione che rispetti la giustizia nella carità, mettendo in pratica l'equità canonica anche nell'elaborazione delle norme e non solo nella loro successiva applicazione durante i processi, per giungere alla formulazione più saggia e adeguata all'odierna temperie della Santa Chiesa di Dio"²¹.

3. Le modifiche al m.p. del 2002 e 2003

Tuttavia, come prima avvertito, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* è stato oggetto di profonde modifiche a partire dal novembre 2002 fino al febbraio 2003²². Queste modifiche, che cambiano profondamente la struttura del m.p. nei suoi momenti essenziali, sembrano pensate in funzione del solo perseguimento del delitto di abuso

²¹ T. BERTONE, *La competenza e la prassi* cit., p. 40.

²² Queste modifiche sono apparse subito in internet in un newsgroup di canonisti statunitensi ed infine sono state raccolte nel volume di W.H WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions...*, cit. pp. 314-316.

su minori e, di primo acchito, sollevano problematiche di non facile soluzione considerando questa normativa all'interno di tutto il sistema penale canonico e dei principi che lo reggono. Sembrerebbero quasi smentire le parole poc'anzi ricordate del card. Bertone laddove esprimeva la cautela con cui si è proceduto nella redazione del m.p. proprio in considerazione della delicatezza della materia. La stessa rapidità con cui queste modifiche sono state apportate, a distanza di così poco tempo dalla promulgazione del m.p. costituisce già di per sé un motivo di perplessità.

In questa sede mi limiterò solamente ad un brevissimo commento di queste modifiche segnalando esclusivamente le problematiche che, a mio parere, possono porre, dal punto di vista giuridico, le maggiori difficoltà, senza voler in alcun modo esprimere giudizi di valore che non mi competono dal momento che sono conscio del fatto che non mi sono note le ragioni che hanno spinto il legislatore alla loro introduzione, e che in ogni caso la riflessione giuridica deve rimanere nell'ambito che le è proprio che è quello interpretativo.

Per quanto concerne le norme sostanziali del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutelavi* sono soltanto da segnalare due aggiunte che non alterano l'impianto di fondo. Innanzitutto al delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale è stata aggiunta la violazione indiretta (can. 1388 §1 CIC e can. 1456 §1 CCEO) che comporta una pena indeterminata e obbligatoria; è stato incluso tra i delicta graviora anche il delitto di registrazione o di divulgazione del contenuto della confessione che è punito con la scomunica *latae sententiae*. Di conseguenza attualmente le ipotesi delittuose contro il sacramento della penitenza sono passate da tre a quattro. Si può anche aggiungere che con l'introduzione del delitto di registrazione o di divulgazione della confessione, viene incluso un delitto che può avere come autore un laico, mentre finora i delicta graviora potevano essere commessi solo da chierici.

Più sostanziali paiono invece le modifiche relative alle norme procedurali che toccano quasi tutti gli aspetti del m.p. Innanzitutto vi è da segnalare la modifica all'art. 17 che stabiliva, d'accordo anche con la *Instructio* del 1962 l'obbligatorietà del processo giudiziario. Attualmente, invece: "Viene concessa la facoltà alla CDF di dispensare dall'art. 17 nei casi gravi e chiari che a giudizio del Congresso Particolare della CDF: a) possono essere portati direttamente al Santo

Padre per la dimissione ex officio; ovvero b) possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720 dall'Ordinario che, nel caso sia del parere di procedere alla dimissione del reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto".

Alcune brevi considerazioni al riguardo: innanzitutto va sottolineato che questa dispensa richiede la contemporanea presenza di gravità e chiarezza (quanto al fatto delittuoso e alla colpevolezza dell'imputato) emerse nell'indagine previa (can. 1717); al tempo stesso la possibilità che si possa passare direttamente dall'indagine previa alla inflizione della pena della dimissione dallo stato clericale può nella pratica comprimere il diritto di difesa dell'imputato. Inoltre può aprire la via all'inversione del principio sancito dal Codice della preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa, preferenza che non è posta solo a favore dell'accusato ma anche di colui che è chiamato a giudicare, affinché la sua decisione sia ponderata e possa raggiungere quella certezza morale al cui servizio il contraddittorio processuale è posto come strumento prezioso. Non va dimenticato peraltro che anche uno strumento eccezionale derogatorio della disciplina ordinaria rischia sempre di trasformarsi in procedimento ordinario. Infine, la struttura della procedura amministrativa del can. 1720 non pare propriamente essere un semplice rito abbreviato, giacché manca degli elementi propri del processo penale giudiziario dal momento che il promotore dell'azione penale e il giudice coincidono nella medesima persona²³, anche se la pena di dimissione dallo stato clericale viene eventualmente inflitta dalla Congregazione e non dall'Ordinario che ha promosso il giudizio.

Un altro elemento di grande novità è costituito dalla possibilità di deroga della prescrizione decennale prevista dall' art. 5 del m.p. Infatti: "Il Santo Padre nell'Udienza concessa all'Ecc.mo Segretario della CDF, S.E.R. Mons. Tarcisio Bertone, il 7 novembre 2002, ha concesso la facoltà alla CDF di derogare ai termini della prescrizione, caso per caso, su motivata domanda dei singoli Vescovi". Anche qui si tratta di

²³ Infatti il can. 1720 così dispone: " Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emanì il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto".

una deroga non automatica bensì da concedersi caso per caso su richiesta motivata, tuttavia non vi è dubbio che non solo introduce un elemento di incertezza a danno dell'imputato, ma pone anche il problema di come conciliare questo disposto sia con il principio del can. 1313 §1 relativo all'applicazione della norma più favorevole all'imputato sia, eventualmente, con il principio dell'irretroattività della legge penale (can. 9 CIC). E, si badi bene, non è una semplice questione procedurale ma sostanziale. Infatti, il delitto di cui al can. 1395 §2, pur nella sua grave illiceità morale qualunque sia l'età della vittima o del complice, è stato modificato dal m.p. che non solo ha elevato da 16 a 18 anni l'età del minore²⁴ ma ha anche protratto il tempo di prescrizione da cinque anni (can. 1362,2.º) ai dieci attuali, da computarsi a partire dalla maggiore età della vittima. Ciò significa che facendo uso di questa deroga non soltanto vi è la possibilità di applicare la legge più sfavorevole all'imputato (ossia perseguire un delitto già prescritto), ma anche di perseguire un fatto non considerato delitto al momento della sua commissione²⁵, il che certamente non intacca la gravità morale del fatto, che lo è sempre e comunque, ma solo che in diritto penale non vi è sempre coincidenza tra peccato e delitto, ossia tutti i delitti sono peccati ma non viceversa poiché, pur partecipando della medesima finalità ecclesiale, la morale e il diritto non vanno confusi tra loro.

Nell'ambito delle garanzie del diritto di difesa dell'imputato, il m.p. ha subito un'ulteriore modifica che è da ricollegarsi a quanto evidenziato in precedenza relativamente alla possibilità di adozione, da parte della CDF, di provvedimenti amministrativi. La deroga, dal titolo "Procedura Speciale in caso di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi della CDF riguardanti i casi di delicta graviora", prevede infatti

²⁴ La disciplina vigente prima del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* può così riassumersi: il can. 2359 CIC 17 e il can. 1395 §2 prevedevano entrambi il limite di 16 anni perché vi fosse delitto, mentre il CCEO non aveva un corrispondente canone. Se il minore era imputabile allora si applicavano le norme della *Instructio* del 1962, diversamente il procedimento ordinario.

²⁵ Ad esempio tutte le volte che vi sia stato un peccato contro il sesto comandamento commesso con un minore ultrasedicenne anteriormente alla data del 30 aprile 2001, giorno della pubblicazione ed entrata in vigore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*. Se poi il chierico fosse di rito orientale, si considerava delitto solo il *crimen pessimum* commesso con un imputabile (*Instructio, Titulus V*) poiché non esisteva una norma analoga al can. 2359 CIC né al can. 1395 CIC, e quindi non era considerato delitto il fatto commesso con un minore che avesse raggiunto l'età della pubertà.

che: "Nei casi di delicta graviora, le richieste di revoca di provvedimenti amministrativi della CDF e tutti gli altri ricorsi contro detti provvedimenti, fatti a norma dell'art. 135 del Regolamento Generale della Curia Romana, saranno riferiti alla FERIA IV che deciderà nel merito e sulla legittimità remoto quovis ulteriore recursu de quo in art 123 Constit. Apost. Pastor bonus [recursus ad Signaturam Apostolicam]". Tecnicamente ci si trova di fronte ad un regime speciale peggiorativo (la possibilità di adire un organismo differente, infatti, garantisce meglio l'obiettività e l'imparzialità della decisione piuttosto che poter ricorrere soltanto al medesimo organismo che ha emanato il provvedimento) proprio nei confronti dei fedeli che possono aver subito, tra l'altro, il più gravoso dei provvedimenti possibili a loro carico, quale ad esempio la dimissione dallo stato clericale. Ma in realtà l'impressione che se ne trae è quella di una complessiva compressione del diritto di difesa dell'imputato che può offuscare il principio del favor rei che non si oppone al bonum commune Ecclesiae ma ne è piuttosto parte integrante ed ineludibile.

Da ultimo le modifiche al m.p. riguardano la condizione sacerdotale di coloro che intervengono a diverso titolo nei procedimenti sui delicta graviora che si svolgono sia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede che presso i tribunali locali: "Viene concessa la facoltà alla CDF di dispensare dal requisito del sacerdozio e dal requisito della laurea in diritto canonico di cui agli artt. 8 (Iudices), 9 (Promotor Iustitiae), 10 (Notarii et Cancellarii), 11 (Advocati et Procuratores), 12 (Iudices, Promotores Iustitiae, Notarii, Patroni in aliis Tribunalibus). Nel caso della dispensa dal requisito della laurea in diritto canonico questa dispensa sarà concessa soltanto a persone insignite di una licenza in diritto canonico che hanno lavorato in tribunali ecclesiastici per un periodo ritenuto adeguato. Per quanto riguarda i giudici (artt. 8 e 12), si atterrà al dispositivo del can. 1421²⁶. Questa misura prende certamente atto della scarsità di giudici sacerdoti e laureati in Diritto Canonico e cerca di garantire che la dispensa sia data a persone che offrano le migliori garanzie per lo svolgimento di un processo così delicato.

²⁶ Can. 1421: "§1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani chierici. §2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio. §3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati".

Nel concludere, non resta che augurarsi che la grave situazione che colpisce soprattutto alcune Chiese abbia ad attenuarsi di modo che il procedimento sui *delicta graviora* esca, per così dire, da questa fase di "emergenza", poiché indubbiamente anche attraverso procedure efficaci ma che al contempo offrano a tutti i protagonisti adeguate garanzie di un giudizio equilibrato e sereno, la Chiesa oltre a proteggere al suo interno la giustizia nella carità, può offrire alla società contemporanea, come già avvenne nei secoli passati, un autentico contributo di civiltà.